

**ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SARDEGNA**

- SEZIONE II -

R.G. 1039/2012

MOTIVI AGGIUNTI

per l'Associazione per la Tutela del Territorio di Costa Paradiso-Trinità d'Agultu - ATCP (C.F. 91010170909), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Ferdinando Mulas, nonché per i Signori e Società: **Monika Gunster** (C.F. GNSMNK51M49Z112O), residente in Trinità D'Agultu e Vignola; **Carla Canevello** (C.F. CNVCRL48M71D969M), residente in Torriglia (GE); **Luciana Sacchi**, (C.F. SCCLCN40B49A182R), residente Torino; **Davide Mancino** (C.F. MNCDVD69R19L219O), residente in Torino; **Andrea Negro** (C.F. NGRNDR69S07L219G) residente in Grugliasco (TO); **La Boa s.r.l.** (C.F. 09486700017), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Andrea Casaburi, con sede in Torino; **Silvana Sergia Gatta Castel** (C.F. GTTSWN47E52E379H), residente in Samone (TO); **Paolo Silvio Fornero** (C.F. FRNPSL43T21E379Z), residente in Samone (TO); **Rossella Tamagnone** (C.F. TMGRSL54T51L219Z), residente in Torino; **Paolo Faure Ragani** (C.F. FRR-PLA69T22A326W), residente in Issime (AO); **Flavio Rosso** (C.F. RSSFLW46D30L779U), residente in Verolengo (TO); **Silvana Gandola** (C.F. GNDSWN42M57L219J), residente in San Paolo Solbrito (AT); **Piero Rizzi** (C.F. RZZPRI38D28G702C), residente in San Paolo Solbrito (AT); **Alfredo Sacchi** (C.F. SCCLRD36A17A182I), residente in Torino; **Pierpaolo Bisio** (C.F. BSIPPL45H29G482S), residente in Chieri (TO); **Carla Mosso** (C.F. MSSCRL46M63C627W), residente in Chieri (TO); **Giovanni Zambardi** (C.F. ZMBGNN33M07Z114Y), residente in Chieri (TO); **Antonietta Allemanno** (C.F. LLMNNT42M61D676E), residente in Chieri (TO); **Maria Ebe Ugolotti** (C.F. GLTMRB45B51C288K), residente in Torino; **Giovanni Melpignano** (C.F.

MLPGNN43T18B180X), residente in Milano; **Simona Manuela Melpignano** (C.F. MLPSNM73E66F205Z), residente in Seveso; **Franco Riccardo Littmann** (C.F. LTTFNC40D54F205N), residente in Trezzano sul Naviglio (MI); **Maria Vittoria Caterina Sancio** (C.F. SNCMVT28P66F952O), residente in Milano; **Margaret Ennis** (C.F. NNSMGR51P50Z116X), residente in Brugherio (MB); **Carla Galliani** (C.F. GLLCRL46E671I625G), residente in Alzate Brianza (CO); **Renata Cazzetta** (C.F. CZZRNT47B46F205L), residente in Segrate (MI); **Silvana Gandellini** (C.F. GNDSVN49R41E673J), residente in Brandico (BS); **Serafino Praderi** (C.F. PRDSFN45B25E841X), residente in Brandico (BS); **Mauro Baldanzi** (C.F. BLDMRA32H15D948V), residente in Milano; **Laura Mocchi** (C.F. MCCLRA26R45B354Y), residente in Milano; **Roberto Ciovati** (C.F. CVTRRT57E17C537K), residente in Cerro Maggiore (MI); **Giorgia Rosa Picoco** (C.F. PCCGGR43A54B180H), residente in Milano; **Luca Petrocchi** (C.F. PTRLCU55A07F205V), residente in Milano; **Giorgio Campagnoli** (C.F. CMPGRG63T01C933B), residente in Mendrisio (Svizzera); **Vincenzo Cirillo** (C.F. CRLVCN48H17H501H), residente in Roma; **Luisella Lucarelli** (C.F. LCRLLL46S58F793Z), residente in Roma; **Rocco de Nuntis** (C.F. DNNRCC33A01A345V), residente in Roma; **Maria Antonietta Sanna** (C.F. SNNMNT52D42H501), residente in Piegaro, fraz. Pietrafitta (PG); **Franco Marcucci** (C.F. MRCFNC46S28G535U), residente in Perugia; **Carla Giordani** (C.F. GRDCRL48M58E342J), residente in Roma; **Remo Barbato** (C.F. BRBRME45E28H501Q), residente in Roma; **Neri Accornero** (C.F. CRRNRI45H26H501E), residente in Roma, tutti rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dal Prof. Avv. Massimo Occhiena (C.F. CCHMSM68L03L219C), dall'Avv. Fabio Cannizzaro (C.F. CNNFBA44B29A757O), dall'Avv. Giuseppe La Rosa (C.F. LRSPPP82H28H163G) e dall'Avv. Carlo Tack (C.F. TCKCRL75M28F023L), con domicilio eletto presso quest'ultimo in Cagliari, Via Sidney Sonnino n. 77, come da procure in calce al ricorso introduttivo, indicando ai sensi dell'art. 136,

c.p.a., l'indirizzo di posta elettronica certificata <massimo.occhiena@pec.occhiena.it> e il telefax n. 011.19837191 quali recapiti per ricevere le comunicazioni relative al processo,

contro

la **Regione Autonoma della Sardegna** (C.F. 80002870923), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa, dagli Avvocati dall'Avv. Angela Serra e Alessandra Camba dell'Ufficio Legale dell'Ente, elettivamente domiciliate presso il medesimo Ufficio in Cagliari, Viale Trento n. 69,

e nei confronti

- del **Comune di Trinità d'Agultu e Vignola** (C.F. 82004710909), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Benedetto Ballero, con domicilio eletto presso il suo Studio in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II n. 76;

- della **Comunità del Territorio di Costa Paradiso** (C.F. 82006630907), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Merella, con domicilio eletto presso il suo Studio in Cagliari, Via Besta n. 2;

- della **Provincia di Sassari** (già Provincia di Olbia-Tempio e successivamente Amministrazione Straordinaria ex provincia di Olbia-Tempio) (C.F. e P. IVA 02865400929), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Filigheddu, con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Nicola Melis in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II n. 76,

- di **Mela Antonio Maria** (C.F. MLENNM52A10A069Z) in proprio e quale legale rappresentante della **Serv.is s.r.l.** (C.F. e P. IVA 00294880901), rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Lanza, con domicilio digitale <carlo.lanza@legalmail.it>,

- dell'**Agenzia Regionale del Distretto Idrografico**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, Via Mameli n. 88,

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna 22 ottobre 2019, n. 42/40 (doc. 46), avente ad oggetto “*Progetto di ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente. Localizzazione: Trinità d'Agultu (SS). Proponente: Comunità del territorio di Costa Paradiso. Proroga dell'efficacia temporale della Delib. G.R. n. 35/9 del 12.9.2014.*”, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, preparatorio, connesso, collegato o consequenziale a quello impugnato.

FATTO

- 1.** Con ricorso R.G. 1039/2012, depositato in data 19 dicembre 2012, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento 12 settembre 2012, prot. n. 8593, con cui, in relazione al piano di lottizzazione Costa Paradiso, il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ha rigettato la richiesta di acquisizione e gestione delle opere di urbanizzazione, tra cui l'impianto di fognatura.
- 2.** Con motivi aggiunti depositati in data 24 gennaio 2013, i medesimi ricorrenti hanno impugnato la determinazione 25 ottobre 2012, n. 765 con cui la Provincia di Olbia Tempio autorizzava in via provvisoria la Comunità di Costa Paradiso allo scarico sul suolo delle acque reflue urbane.
- 3.** Con ulteriori motivi aggiunti depositati in data 2 gennaio 2015, i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna 12 settembre 2014, n. 35/9 e il provvedimento del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - Area Urbanistica Edilizia privata SUAP Demanio 5 novembre 2014, prot. n. 10653, con cui il Comune diffidava la Comunità del Territorio di Costa Paradiso all'immediata attivazione degli atti esecutivi del progetto approvato e a fornire idonea documentazione sulla esistenza della provvista.
- 4.** Ancora, con ulteriori motivi aggiunti depositati in data 21 aprile 2015, i ricorrenti hanno impugnato l'atto con cui, sul presupposto che “*i lottizzanti non avrebbero avviato la realizzazione dei lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso, come approvati dalla Delibera di Giunta Regionale*

R.A.S. n.35/9 del 12.9.2014”, l’Amministrazione comunale ha deciso di “*sostituirsi in danno ai lottizzanti per l’intera procedura*”, demandando all’Ufficio tecnico, “*la predisposizione di idonea istruttoria, comprensiva del crono-programma delle opere da eseguirsi e di un piano operativo di acquisizione delle opere già completate, idonea a verificare i tempi e le modalità di un eventuale esecuzione in danno dei lottizzanti e/o aventi diritto anche mediante l’affidamento ad apposito professionista abilitato, dotato di specifiche competenze professionali*” (doc. 35).

5. Con ulteriori (i quarti) motivi aggiunti depositati il 2 aprile 2016, i ricorrenti hanno impugnato la determinazione 22 dicembre 2015 n. 580 dell’Amministrazione straordinaria ex provincia Olbia Tempio, avente ad oggetto “Autorizzazione provvisoria alla Comunità di Costa Paradiso per lo scarico sul suolo delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione a servizio della Comunità Costa Paradiso (P.T.A. schema fognario n. 68)”, nonché gli atti e i provvedimenti adottati dalla Comunità del Territorio di Costa Paradiso, con cui è stato affidato a terzi l’appalto per l’esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’impianto fognario, chiedendo altresì la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto di cui si fa menzione nell’autorizzazione provvisoria impugnata.

6. Successivamente, si è venuti a conoscenza del provvedimento della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna 22 ottobre 2019, n. 42/40, adottato su istanza di proroga avanzata dalla Comunità (doc. 47).

Con tale atto, l’Amministrazione resistente ha deliberato la proroga dell’efficacia temporale della Delibera G.R. 12 settembre 2014 n. 35/9 (impugnata dai ricorrenti con i secondi motivi aggiunti) “*stabilendo che i lavori per l’intervento denominato “Ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente” del comprensorio di “Costa Paradiso”, nel comune di Trinità d’Agultu (SS), e proposto dalla Comunità del territorio di Costa Paradiso, non ancora avviati, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla*

pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna”.

7. Il provvedimento di proroga della Regione Sardegna è palesemente illegittimo e quindi deve essere annullato per i seguenti motivi di

DIRITTO

A. Premessa

A.1. Ai sensi dell’art. 43, CPA, le censure mosse nei confronti dell’atto qui impugnato sono strettamente connesse a quelle già introdotte mediante ricorso principale e mediante motivi aggiunti, trattandosi di diversi episodi di una stessa vicenda sostanziale.

I motivi aggiunti, dunque, rafforzano la critica complessiva avanzata nei confronti dell’operato dell’Amministrazione che ha il significato di costituire il titolo giuridico necessario per procedere all’intervento.

Il provvedimento regionale di proroga della VIA incide sulla medesima operazione (cui fornisce titolo giuridico) interessata dai provvedimenti già impugnati e, cioè, l’ampliamento della rete fognaria di Costa Paradiso.

Ribadendo quanto già chiarito in sede di ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti, si osserva che:

- l’ATCP ha quale fine statutario *“di tutelare i diritti acquisiti dai proprietari di immobili nel territorio di Costa Paradiso, il rispetto del territorio e del piano di lottizzazione e della convenzione 8 ottobre 1967... di promuovere azioni per la difesa del territorio, di quanto possa contribuire alla conservazione della natura e salvaguardia dall’inquinamento. L’Associazione può intraprendere provvedimenti utili alla concreta tutela di ogni diritto leso”* (si v. Statuto del 29 giugno 1996, doc. 7, nonché la decisione del Consiglio Direttivo ATCP del 20 settembre 2012, doc. 26);
- tutti gli altri soggetti sono proprietari di immobili facenti parte del comprensorio Costa Paradiso (si v. atti di proprietà, doc. 27): in quanto tali, essi sono senz’altro

titolari di una posizione qualificata e differenziata, perché direttamente lesi dai provvedimenti impugnati e coinvolti dagli effetti prodotti dalla stessa.

Da ciò deriva la sussistenza in capo ai ricorrenti della legittimazione e dell'interesse a ricorrere avverso l'atto qui gravato, dal momento che la proroga dell'efficacia del provvedimento di VIA presuppone acriticamente e ribadisce la sussistenza di un'obbligazione in capo ai proprietari.

A.2. Il provvedimento di VIA, la cui efficacia è prorogata dal gravato atto, sostanzialmente innesca la catena procedurale destinata a sfociare nella realizzazione dell'opera e, soprattutto, si muove nel solco del presupposto secondo cui responsabile dell'intervento sarebbe la Comunità, che più volte, nell'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, ha affermato il contrario (sul punto, si v. il giudizio R.G. 1010/2018 che vede la Comunità medesima ricorrente avverso il Comune e gli altri Enti territoriali che, in prospettiva di sintesi, non adempiono agli obblighi derivanti dalla vigente disciplina in materia di servizio idrico integrato).

A quest'ultimo riguardo, l'art. 26, DLGS 152/2006, stabilisce che *“Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto... I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale”*.

Sul piano delle fonti, si noti che l'art. 17, allegato A, delibera GR 7 agosto 2012, n. 34/33 rinvia alla disciplina nazionale e che, in ogni caso, analoga disciplina rispetto a quella ex art. 26, cit., è posta dalla delibera di Giunta testé citata (si v., in particolare, l'allegato A).

A.3. Ancora, il carattere immediatamente lesivo dell'impugnato provvedimento regionale si evince dall'art. 12, delibera GR 34/33, cit., All. A, che fa decorrere il termine per l'impugnazione della valutazione dalla pubblicazione sul BURAS,

così confermando che il giudizio di compatibilità (così come la proroga) produce effetti autonomamente pregiudizievoli.

* * *

B. Nel merito.

B.1. Violazione degli artt. 5, DLGS 152/2006, 3 e 6, L 241/1990.- Eccesso di potere per insufficienza di istruttoria; carenza e insussistenza dei presupposti dell'azione; carenza, insufficienza e perplessità della motivazione.-

B.1.1. Il provvedimento impugnato presuppone, senza alcun approfondimento o motivazione, che sussista la responsabilità della Comunità del territorio di Costa Paradiso in ordine a realizzare l'intervento oggetto di VIA, i cui costi sono destinati a ricadere sui proprietari.

Va al riguardo osservato come l'istanza di proroga (doc. 47) presentata dalla Comunità in data 3 maggio 2019 sia assolutamente univoca e precisa nel chiarire come l'intento della Comunità medesima fosse soltanto quella di contestare l'individuazione dei soggetti chiamati a realizzare il progetto.

Non è inutile ricordare che la Comunità ha mutato la sua originaria posizione processuale tenuta nel presente giudizio. Come anticipato *supra*, l'attuale CdA ha ritenuto necessario (oltre che opportuno) impugnare i provvedimenti adottati sia dall'Amministrazione comunale che dalla Provincia di Sassari che si basano sull'assunto secondo cui spetterebbe alla Comunità e ai privati proprietari realizzare l'intervento.

È appunto il profilo relativo all'obbligo giuridico di provvedere all'intervento quello che viene in evidenza anche nel presente ricorso, proprio perché la proroga dell'efficacia della delibera GR Sardegna 12 settembre 2014, n. 35/9 ha l'effetto di ribadire una prospettazione pregiudizievole per i ricorrenti.

In altri termini, in disparte le ragioni soggettive per cui la Comunità (che, completamente in assonanza con la linea difensiva coltivata dai ricorrenti, contesta comunque in questo giudizio – così come nel richiamato RG 1010/2018 – la propria responsabilità in ordine alla realizzazione dell'intervento) ha chiesto la

proroga alla Regione, dal punto di vista della carica lesiva del suo accoglimento, ATCP non può che rilevare e dedurre come la proroga medesima, anche per il tenore letterale della stessa, oggettivamente si collochi nel solco dell'argomentazione favorevole (qui criticata) a riconoscere la legittimazione della Comunità a essere proponente e la responsabilità dei proprietari.

Non è chi non veda e non possa rilevare, cioè, la diversa prospettiva – quella del proponente e quella del soggetto richiedente la proroga – che ha ispirato, in momenti diversi, le due iniziative procedimentali della stessa Comunità e il mutamento di strategia che è avvenuto nel frattempo. La proroga non implica in alcun modo riconoscimento della propria responsabilità ma, come detto, costituisce una dimostrazione di comportamento responsabile e, cioè, una scelta volta unicamente a impedire l'attivazione di una procedura *ex novo*.

D'altro canto, va incidentalmente pure ricordato che, sempre per spirito di responsabilità, la Comunità ha anche trasmesso le analisi chimico-fisiche e batteriologiche dello scarico relative al periodo di dicembre 2018. Questa attività è stata posta in essere al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di igiene ed evitare che possa crearsi una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. Per tornare alla proroga, in ogni caso, essa costituisce oggi autonomo momento dotato di attitudine lesiva in quanto ribadisce che la Comunità proponente e i privati dovrebbero farsi carico dell'intervento.

B.1.2. Come si è già dimostrato nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, con argomentazioni che qui si intendono integralmente richiamate, dal punto di vista della relazione giuridica con l'infrastruttura del cui adeguamento si discute, posto che l'impianto fognario e le altre opere di urbanizzazione sono stati acquisiti al patrimonio del Comune (così dispone la convenzione 30 luglio 1992, rep. 8400, racc. n. 1709, con cui, all'art. 2, l'ISVITUR trasferisce la proprietà al Comune: si v. doc. 5), non sussiste alcuna responsabilità della Comunità. Anche l'obbligo giuridico di provvedere alla manutenzione e all'ampliamento dell'opera (che ha natura ormai pubblica), dunque, certamente spetta al Comune e non già alla

Comunità o ai proprietari. Sebbene originariamente tale dovere ricadesse sulla Comunità in forza della convenzione 30 luglio 1992, rep. n. 8401, racc. n. 1710 in forza del quadro convenzionale complessivo, tale vincolo è rimasto in vita soltanto fino al 1° agosto 1995.

Infatti, come già chiarito nel ricorso introduttivo del presente giudizio (pag. 9), in tale atto convenzionale venne previsto:

- al punto 1, che il Comune *“affida alla Comunità... l'impianto fognario con depuratore”*;
- ai punti 2 e 3, che la Comunità *“si obbliga a provvedere a tutti gli oneri di manutenzione, funzionamento e gestione dell'impianto senza nulla chiedere al Comune... fino al 01/08/1995”*, nonché a programmare il potenziamento della rete fognaria e del depuratore (si v. doc. 6).

B.1.3. Né si potrebbe eccepire, ipotizzando di superare le obiezioni sollevate nei punti precedenti, che, senza alcuna gara e selezione, la gestione di un impianto fognario e, quindi, di un'infrastruttura di pubblico interesse - con il passaggio di proprietà divenuta già pubblica e conseguentemente sottratta al regime privatistico - sia stata in qualche modo affidata a privati.

B.1.4. Inoltre, ammesso e non concesso che la gestione spetti alla Comunità, un conto è la gestione di un'opera, tutt'altro è il suo ampliamento per mezzo di un intervento di euro 10.600.000, vicenda giuridica ovviamente eccedente rispetto alla mera attività gestionale.

B.1.5. In buona sostanza: l'infrastruttura è entrata nella piena disponibilità e proprietà del Comune che deve dunque farsi carico di eventuali ampliamenti e manutenzione; la gestione della stessa non è stata affidata alla Comunità e, comunque, essa non ricomprende l'ingentissimo ampliamento oggetto di VIA.

In questo contesto, certamente la Comunità non poteva originariamente essere riconosciuta come titolare dell'iniziativa né, conseguentemente, richiedere la relativa VIA (mentre, come detto, la proroga dell'efficacia è stata dalla stessa chiesta soltanto in ossequio a un apprezzabile senso di responsabilità).

Ai sensi dell'art. 5, DLGS 152/2006, proponente è il soggetto che elabora il progetto, il quale deve essere evidentemente titolare della relativa legittimazione giuridica.

Ciò nonostante, senza nessun tipo di indagine e/o di valutazione, nonché senza fornire motivazioni, il provvedimento qui impugnato implicitamente afferma la legittimazione della Comunità, senza rilevare che l'intervento avrebbe dovuto essere presentato e progettato dal Comune di Trinità.

Pertanto, anche l'atto di proroga si fonda su presupposti erronei o inesistenti, il che consegue a una istruttoria carente, profilo che vale a integrare non solo il vizio di eccesso di potere, ma anche quello di violazione di legge con riferimento ai principi in materia di istruttoria e di motivazione posti dalla L 241/1990.

Giova ancora ricordare che, ai sensi dell'art. 6, L 241/1990, applicabile al caso di specie in forza degli artt. 7, commi 7 e 9, DLGS 152/2006, all'amministrazione spetta il formale compito di valutare *“le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento”*.

B.2. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; per contraddittorietà, perplessità e irragionevolezza.-

B.2.1. Il punto di partenza del percorso motivazionale sviluppato dalla Regione è costituito dall'affermazione secondo cui l'impianto di depurazione esistente ha una potenzialità di circa 4000 ab/eq, a fronte di un'utenza attualmente servita che raggiunge circa 3.950 ab/eq, *“determinando la pressoché totale saturazione della capacità depurativa dell'impianto”*.

L'obiettivo dichiarato è quello di *“adeguare il sistema fognario-depurativo del comprensorio alla popolazione insediabile, stimata in 16.000 ab/eq”*.

B.2.2. Sulla base di questa affermazione, invero contenuta nel SIA (Studio di impatto ambientale: doc. 32) e ripresa apoditticamente nell'atto di proroga della VIA, la Regione esprime il proprio giudizio favorevole alla proroga dell'atto medesimo.

Il provvedimento, tuttavia, non si cura in alcun modo di verificare la fondatezza di quella premessa (che viene data per scontata e certa), in sostanza abdicando, del tutto illegittimamente, al proprio compito istruttorio.

B.2.3. Anche guardando al SIA (e ipotizzando che esso integri la proroga), non è davvero dato comprendere da dove si ricavi il valore di 16.000 abitanti, che giustificerebbe la costruzione di un'infrastruttura che costa ai proprietari euro 10.600.000.

Il SIA (doc. 32, pag. 10) richiama in primo luogo il Piano di lottizzazione.

Tuttavia, nella convenzione del 1975 (si v. doc. 4) si individua unicamente il dato di mq. 2.700.000 per la zona destinata a F6 (turistica), poi ridotta a mq. 1.850.000 (pag. 28 del SIA) che, applicando l'indice di fabbricabilità di 0,35, porta a un volume realizzabile pari a mc. 647.500.

B.2.4. Il SIA fa riferimento all'aumento delle dotazioni idriche pro capite stabilite dal Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Sardegna (che fissa in 460 l/ab die la dotazione idrica potabile per popolazione turistica all'anno 2041).

È tuttavia inconferente, contraddittorio e quindi illegittimo, quanto meno in assenza di un chiarimento in ordine al nesso esistente tra i due fenomeni, il riferimento alla dotazione idrica, posto che il progetto attiene a un impianto di rete fognaria e non già a un acquedotto.

Anche ammettendo, in tesi, che l'aumento (a monte, per così dire) della dotazione idrica pro capite della popolazione (come ancora si dirà, non tutta, ma solo di quella) turistica incida, a valle, sull'impianto di fognatura, risulta comunque indimostrato e non dimostrabile l'assunto implicito dell'argomentazione, ossia l'incremento della popolazione turistica.

Il dato della dotazione idrica, poi, si riferisce soltanto a una specifica categoria di utenti (la popolazione turistica), sicché impropriamente esso viene implicitamente generalizzato onde inferire la necessità di un ampliamento permanente della rete.

B.2.5. In realtà, nell'ambito dello stesso SIA, si indica quale cubatura massima edificabile mc. 647.500 (doc. 32, pag. 202).

Tuttavia, tale indicazione deve essere letta in combinato disposto con quanto affermato a pag. 201 e a pag. 203, là dove (pur ammettendo di non disporre di “*precise informazioni in merito alla superficie planimetrica complessivamente interessata dai singoli interventi*”) si dà conto del fatto che “*gran parte delle opere edificatorie sono state realizzate e resta ancora da edificare solo una ridotta quota di lotti*” e che “*l’attività edificatoria della Lottizzazione ‘Costa Paradiso’ è proseguita senza interruzioni di rilievo, tendendo alla saturazione delle volumetrie disponibili*”.

E infatti, a pag. 206, si indica in 76.944 m³ il volume residuo massimo (ancora non edificato) al 2009.

B.2.6. Si può dunque presumere che, al momento, quasi tutto il volume previsto sia stato realizzato e che non vi siano grandi spazi per incrementi.

La situazione attuale è appunto quella servita dall’esistente impianto pubblico di fognatura e depurazione che si vorrebbe adeguare con un’opera di ampliamento che non trova piena corrispondenza con le effettive necessità.

A conferma della grave contraddittorietà che inficia il SIA (e, di conseguenza, il provvedimento), si nota che nel medesimo studio si sottolinea l’efficacia “*del sistema attualmente in esercizio, attestata da più di trent’anni di corretto funzionamento*” (doc. 32, pag. 12).

A fronte di una possibilità di espansione edilizia assai limitata, è palesemente irragionevole e sproporzionato, oltre che contrario ai principi di efficienza e di efficacia, dimensionare l’intero progetto sulla base del valore esorbitante di 16.000 ab/eq, che sarebbe quattro volte quello attuale, che serve 900 unità abitative rispetto alle 2432 attualmente esistenti, oltre tutto ponendolo a carico dei privati invece che dell’Amministrazione, cui spetta il compito di realizzare le opere di urbanizzazione.

B.2.7. Né vale obiettare che l’opera qui avversata costituirebbe un momento di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema della zona.

A parte tutto quanto si è già detto e si dirà in appresso quanto alla violazione delle

norme di tutela ambientale, qui si evidenzia che, proprio per essere motivato con l'espansione della pressione antropica sul territorio, tale intervento è evidentemente prodromico a una vasta e gravosissima operazione di cementificazione, mediante la realizzazione di nuovi edifici che andranno ad aggredire e non già a salvaguardare l'ambiente.

Ed è assai grave che un'iniziativa del tutto privata, superando e vanificando le previsioni contenute negli atti pubblici, finisce per configurarsi come una forma di indebita pianificazione dello sviluppo urbanistico dell'intero territorio.

Ponendo in essere la realizzazione di una rete fognaria relativa a tutto il territorio e che ingloba i vecchi impianti, con un'evidente inversione logica e una fuga in avanti, il progetto assentito dalla Regione e qui invece contrastato altro non costituisce che la premessa di un ampliamento della superficie edificata e urbanizzata, con aumento esponenziale del carico urbanistico.

In buona sostanza, l'operazione oggetto di causa è il primo passo di un prossimo futuro maggiore sfruttamento del territorio.

B.2.8. Pure del tutto apodittica è l'affermazione contenuta nel SIA (pag. 77) ed evidentemente acriticamente recepita dal provvedimento, secondo cui l'afflusso di popolazione nei mesi da ottobre a maggio sarebbe di 4.000/4.400 ab. Eq., mentre nei mesi di giugno e settembre le presenze sono quantificate in 9.000/10.000 ab. Eq. e nei mesi di luglio e agosto è previsto il massimo di presenze, fino al picco di 16.000 ab. Eq.

B.2.9. Infine, non si spiega il dato di 10.093 ab/eq indicato nel SIA come popolazione fluttuante (doc. 32, pag. 135; il dato è asseritamente ripreso dal piano di tutela delle acque: doc. 24 delle produzioni della Provincia).

A tacere del fatto che il dato si riferisce soltanto alla popolazione fluttuante (un impianto così rilevante non si giustifica in ragione di un picco stagionale portato a valore fisiologico), non è davvero dato comprendere in base a quale valutazione tale dato sia stato determinato (il piano delle acque presuppone una certa popolazione, evidentemente dimensionata in altro documento).

Di conseguenza, anche su questo punto il SIA è apodittico, perplesso e comunque frutto di una istruttoria carente e insufficiente, tutti vizi che si riflettono sulla VIA regionale e che giustificano l'annullamento qui richiesto.

B.3. Violazione degli art. 3 *quater*, 4, 5 e 21, DLGS 152/2006.- Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, per contraddittorietà, perplessità e irragionevolezza.-

B.3.1. Ai sensi dell'art. 21, DLGS 152/2006, in sede di VIA l'autorità amministrativa "*esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero*".

La prescrizione non può non valere anche per la proroga, avente carattere novativo rispetto al provvedimento di VIA.

In primo luogo, il provvedimento impugnato non considera nessuna alternativa.

In secondo luogo, l'esame del SIA (evidentemente, anche in questo caso, in toto recepito dall'amministrazione) rivela con chiarezza che lo studio prende in considerazione, accanto all'Opzione Zero (peraltro sempre falsata dal riferimento all'incremento della popolazione: si v. doc. 32, pag. 16), unicamente quella relativa al progetto (pag. 4).

Non vengono invece valutate altre ipotesi di soluzione del problema, che potevano spaziare dalla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione fronte mare fino alla realizzazione di una serie di piccoli impianti distribuiti sul territorio.

Si appalesa così la fondatezza delle censure in epigrafe specificate.

B.3.2. Il riferimento alle varie opzioni *ex art. 21*, ult. cit., è ancora più pregnante ove si considerino altri riferimenti normativi.

L'art. 4, comma 4, DLGS 152/2006, dispone che "*la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita*".

B.3.3. Anche ammettendo la volontà di superare la situazione attuale, in quanto ritenuta non compatibile con il quadro giuridico (ma sul punto non si fornisce

nessuna motivazione), non è dato comprendere come possa essere ritenuta soluzione idonea alla protezione dell'ambiente quella che consiste in un intervento privato, relativo a tutto il territorio di Costa Paradiso, del valore di euro 10.600.000 che ingloba la vecchia rete pubblica, che si snoda per circa km. 30, che implica la realizzazione di 15 stazioni di sollevamento (con annessi consumi elettrici) e che si fonda sull'esorbitante e sproporzionata previsione di un incremento fino a 16.000 abitanti/eq, non corrispondente a nessuna delle previsioni pianificatorie pubbliche.

Alla luce di quanto esposto, nessun dubbio che l'impugnata VIA violi l'essenziale parametro cui tale strumento ambientale deve attenersi, ossia lo sviluppo sostenibile.

Al riguardo, l'art. 3 *quater*, comma 2, DLGS 152/2006, prevede che *“nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”* (e sul vincolo a salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente anche futura insiste pure il comma 3 della norma citata).

B.3.4. Ai sensi dell'art. 5, DLGS 152/2006, la VIA ha la finalità di individuare le *“soluzioni più idonee al perseguimento”* degli obiettivi di protezione dell'ambiente.

Si profila così uno specifico compito che l'amministrazione deve svolgere anche a prescindere dalle indicazioni fornite dal promotore.

Lo spettro del giudizio della Regione non poteva, cioè, essere delimitato unicamente dalla proposta contenuta nel SIA.

Sarebbe d'altro canto assai curioso che lo strumento principale introdotto dal legislatore per proteggere la natura sia obbligato a “muoversi” soltanto nei limiti definiti dal potenziale aggressore.

Nonostante ciò, nella fattispecie è del tutto evidente la carenza assoluta di qualsiasi sforzo regionale di autonoma elaborazione e di responsabile ricerca di soluzioni più idonee rispetto a quelle prospettate dal promotore.

Questi rilievi non possono non valere anche per il provvedimento di proroga.

Il che costituisce un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato per i vizi di cui all'epigrafe.

B.3.5. Ancora, è evidente che la realizzazione di un rilevante impianto centralizzato - che non è mero ampliamento del precedente - comporta *ex se* un carico ambientale assai significativo.

Basti pensare alla necessità di realizzare stazioni di sollevamento private e all'estensione della rete fognaria a tutti i lotti, anche quelli più isolati e collocati nella zona montuosa, che ben avrebbero potuto essere serviti da mini depuratori o da altre soluzioni più proporzionate (quali la fitodepurazione).

Ebbene, a fronte di tali soluzioni progettuali, nella proroga dell'efficacia della VIA non è dato rinvenire nessuno sforzo di neppure considerare soluzioni altre e diverse.

La Regione ha dunque fallito l'obiettivo essenziale di individuare la soluzione "più idonea" alla protezione dell'ambiente, il che è tanto più grave in quanto nessuna giustificazione è stata fornita in ordine alla ragione di questa scelta.

Tra gli altri vizi, è allora inequivocabile quello della violazione dell'art. 3 *quater*, comma 4, DLGS 152/2006, che quasi riproponendo in chiave ecologia il principio di stretta proporzionalità stabilisce che *"la risoluzione delle questioni che coinvolgono aspetti ambientali deve... salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane"*.

B.4. Violazione dell'art. 10, comma 4, DGR Sardegna 10 dicembre 2008, n. 69/25 (Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi").- Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.-

B.4.1. L'art. 10, comma 4, DGR Sardegna 10 dicembre 2008, n. 69/25 (Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi"), prevede quanto segue: *"Sono vietati nuovi scarichi diretti di acque reflue, anche se depurate... nei due chilometri terminali dei corsi d'acqua prima dell'immissione nelle acque di mare*

prospicienti le zone dedite alla balneazione” (si v. doc. 34).

Nel caso di specie, il recettore dei reflui depurati è stato individuato esclusivamente nel Rio La Sarrera, ma il punto di scarico è previsto ad una distanza di m. 1.100 dallo sbocco a mare.

Vero è che la norma citata ammette, prevedendo una deroga regionale, *in casi eccezionali e per particolari esigenze* nuovi scarichi nei suddetti recapiti, purché lo consenta l’uso concomitante del corpo ricettore: il provvedimento impugnato, tuttavia, illegittimamente e immotivatamente non indica circostanze ed esigenze specifiche, né dimostra l’attitudine del corpo recettore a giustificare la deroga.

B.4.2. Dal canto suo, il SIA si limita ad affermare apoditticamente che il Rio La Sarrera sarebbe *“un corso d’acqua naturale a flusso perenne, caratterizzato da un’elevata capacità auto-depurativa, legata alla elevata pendenza dell’asta fluviale, che favorisce l’ossigenazione delle acque, ed alla presenza lungo l’alveo, in particolare in prossimità dello sbocco a mare, di formazioni a canneto, caratterizzate da rilevanti capacità fitodepurative”* (doc. 32, pag. 46).

Sennonché, un’attività istruttoria appena accurata avrebbe consentito all’Amministrazione regionale di rilevare che, specie d’estate, il Rio in questione è né più e né meno che un rigagnolo, che davvero non è dato capire come possa essere in grado di ricevere e smaltire i relevantissimi flussi in uscita dal depuratore.

Qualora non si conosca direttamente la zona, a conferma di quanto detto è sufficiente effettuare una ricerca su Google Maps: per quanto attenta e approfondita, detta ricerca non permetterà di identificare il torrente, proprio perché si tratta di un mero rigagnolo.

Inoltre, il canneto richiamato nel SIA è di entità irrisoria rispetto ai flussi previsti.

B.4.3. Per altro verso, la zona in cui il Rio corre non è per nulla *“un tratto di costa rocciosa estremamente scosceso e poco adatto alla fruizione balneare, caratterizzato da elevata permeabilità e capacità di disperdimento nella fascia di battigia”* (pag. 251 del SIA).

Al contrario, il tratto è invece facilmente fruibile, ha caratteristiche di grande

pregio ed è meta di molti bagnanti, perché il corso d'acqua in questione sfocia in caratteristiche piscine naturali (anche qui è sufficiente una ricerca internet inserendo le parole-chiave “costa paradiso piscine naturali”).

B.4.4. Né corrisponde al vero che, grazie alle “*formazioni a canneto*”, il Rio La Sarrera abbia elevate capacità fitodepurative.

L'inidoneità e la contraddittorietà della soluzione prescelta (anche in ragione dell'esiguità del tratto di fiume prima che sfoci in mare: solo 1.100 metri) è confermata dal fatto che il medesimo SIA avanza l'ipotesi di realizzare “*un trattamento di affinamento depurativo tramite fitodepurazione*” (pagg. 250, 251 e 280).

B.4.5. Si tratta, poi, di un'opera al tempo stesso di grande impatto (che coprirà circa mq. 3.000) e, paradossalmente, insufficiente a garantire un adeguato filtro prima del versamento in mare (che richiederebbe un'estensione ancora più elevata).

Anche con riferimento a questa soluzione manca l'adeguato approfondimento istruttorio, il necessario supporto motivazionale e certamente assai dubbia è la compatibilità della scelta con l'esigenza prioritaria di salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali.

B.4.6. Infine (ma si tratta di un profilo essenziale), il Comprensorio turistico ricade all'interno del perimetro del SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso” (Cod. ITB012211) e gran parte del volume residuo edificabile insiste su questa zona (doc. 32, pag. 206).

Questo aspetto essenziale (si pensi all'impatto che la realizzazione della rete e il versamento dei reflui nel rigagnolo potrà avere sulle abitudini e la salute della fauna: nel SIA si afferma che si “*conta un^[1]_{SEP} numero molto elevato di specie, tra cui anche specie che a vario titolo e importanza risultano essere oggetto di tutela*”: pag. 138) è pressoché ignorato, o, comunque, a dir poco trattato superficialmente, limitandosi a prevedere misure francamente drastiche e preoccupanti.

Giova osservare che il rispetto di quelle prescrizioni è imposto anche in occasione della gravata proroga e per questa ragione su di esse qui si indugia.

A questo proposito, basti pensare che il provvedimento di VIA prevede l'adozione di possibili "misure di dislocazione delle specie" (*sic!*: doc. 30, pag. 37 del BURAS, punto 7).

Tutto quanto si è *supra* annotato è assai grave, anche perché nel SIA è ricordato come secondo il piano di gestione del sito "*la pressione insediativa e antropica rappresenta una delle minacce potenziali per gli habitat e le specie del SIC*" (pag. 37) e come lo stesso piano imponga la sottoposizione a valutazione di incidenza del (solo) completamento delle volumetrie esistenti (da ciò si deduce la preoccupazione per incrementi di flussi turistici).

B.4.7. Anche alla luce dei profili da ultimo citati, è dimostrata l'irragionevolezza dell'opera qui contestata e invece avallata dalla Regione, che non solo è sproporzionata (pur essendo diretta anche ad integrare l'impianto esistente), ma è anche gravemente illegittima perché la sua esecuzione comporta la compromissione dell'ambiente e del territorio.

* * *

Istanza ex art. 41, CPA

Con ordinanza 5 giugno 2017, n. 382, codesto Ecc.mo TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti lottizzanti ed aventi causa (eventuali relativi eredi, o soggetti, individuali o formali, subentrati nelle prerogative giuridiche degli originari lottizzanti) e di tutti i soggetti che attualmente sono comunque proprietari di aree e residenze ricadenti nella lottizzazione, nonché nei soggetti proprietari di aree e residenze all'interno della lottizzazione in oggetto (si tratta di: Abate Daga Enrico; Abbatantuono Ferdinando; Abbattista Federico; Abouchar Marie Helene; Acone Paolo; Acquamarina Imm.Srl; Addis Adriana; Addis Alessandro; Addis Carlo; Addis Comita Eredi; Addis Giovanni; Addis Giuliano; Addis Lucia; Addis Maria Carla; Addis Matteo; Addis Piergianni e Alberto; Addis Salvatore; Addis Tomaso; Agenzia Costa Rosa Snc; Agnel Hascot Marie Josè; Agosto Claudio; Agù Alberto; Agù Enrico; Agù Fabrizio; Aimar Loredana; Aime Daniela Zanetti; Airoldi Elio; Aisoni Francesco; Alba

S.R.L.; Albanesi Anna Maria; Alborghetti Antonella; Aldegheri Giorgio-Cucchetto Maria Rosa; Alebell Sas; Alessandrelli Grazia; Aliotta Emanuele-Parra Elena; Aliverti Giovanna e Emanuela; Allocca Felice; Alpha Trust; Altana Salvatore; Altavista Pierluigi; Amaglio Carmencita; Ambrosoli Massimiliano; Amico Alberto-Berto E.; Amicone Michele; Amicone Monica e Gianluigi; Amore Simonetta; Amorese Arnaldo; Amoroso Ugo-Gavazzeni A.M.; Anceschi Manzini Laura; Andreotti Marco-Isabella Somaruga; Angelotti Adolfo; Angiari Mario; Angioi Raffaella; Angioni Carlo; Angioni Francesco; Angius M.Pasqua-Porcu Valeria; Anici Livia; Antonellis Armando-Brindani Patricia; Anzivino Giovanni; Apjok Zsuzsanna; Apolli Enzo; Appel Annegret; Aquilante Fulvio- Empolini E., Ara Mario, Ara Marta, Arcangeli Monica e Simona, Arcari Augusto, Argenio Valerio-Mita, Arianna Immobiliare; Arienti Enrico; Arimondo Walter-Cuppari Francesca; Arioli Orazio; Artoni Angelo; Arzenton Antonio; Ascani Francesco; Asdrubali Guido; Asiatico Raffaele; Aspa Maria Eredi; Asti Margherita; Aunito Ninaldeddu Sebastiana; Aurea Group Srl; Auricchio Raffaella; Aus Der Beek Johannes; Autera Cesare e Mario; Avallone Antonietta; Avanzo Franco; Avola Emilio-Stellati D., Avondo Graziella e Guido, Azzali Davide, Bacchiella Caterina, Bacci Sergio, Bagioli F. e Garegnani D., Baglini Alberto, Bagnoli Agnese; Balbitu Piera; Baldacci Renzo; Baldassarra Valter-Hooll Adriana; Baldassarrini Ruggero; Baldassin Ilario; Balestrucci Domenico; Balestrucci Ruggero; Ballance Michael Plastics Ltd; Balli Gino; Banchio Federico; Costa Loredana-Banchio Luca; Baraldi Tiziana; Barbaro Giuseppe-Gandossi Giuseppina; Barberis Alberto-Terrone Elena; Barberis Daniele; Barbieri Ivan; Barbugli Silvia; Barcellona Maurizio-Sacilotto Mario; Barcellona Rosana; Bareggi Giorgio; Baricordi Enzo; Barker Martin Lindsay-Jayne Lesley; Barteselli Rosangela; Basile Salvatore-Gioconda Renda; Basoli Anna; Basso Ricci Corrado; Basteri Vittoria-Goberti Graziella; Battaini Mariangela; Battan Franco-Marcolla A.Maria; Battiato Concetto; Battistello Franco Silvia; Baud Jerome Philibert-Marie Noelle; Bazzoli Francesco Mauro; Be.Gi.Ni. Srl; Becattini Antonella; Beccari Anna; Becchi Carlo; Beeretz

Gisela- Hammerschmidt; Belcari Ombretta; Beldenti Stefano; Bellacchini Alberto-Borghini Martina; Bellesia Francesco-Ferrari Antonella; Belliti Alberto; Bellobuono Antonio; Belloli Giovanna; Beltrami Maurizio-Togno Donata; Beltrami Rosetta; Benà Angelo; Benato Francesco; Bendi Luigi; Benedetti Marta; Benedetto Sergio; Berardi Carlo; Berardi Marta e Sara; Beretta Roberto; Bergamin Amabile; Berini Maria Teresa; Beriotto Umberto-Chiesa Patrizia; Bernardini Riccardo; Bernieri Donatella; Bertacchi Paolo; Bertani Giorgio; Bertelli Giuliano-Marchesini Michela; Berti Chiapparini Laura; Berti Marina e Viviana; Berti Tamara; Bertinelli Orlando; Bertoglio Franca; Bertola Binda Simonetta; Bertone Angela Maria; Bertozzi Marco; Bertrand Pierre Jules; Bessiere Marianna; Bestetti Luigi-Pozzoli Renata; Betti Carabelli Paola; Betti Sabrina-Coltellini Katia; Bettini Valeria; Beviglia Giovannina; Bevilacqua Giulio e Luisella; Bewica S.A.; Bezzan Renato-Zanotti Flavia; Bezzi Pietro; Bianca Michaela Manske; Biancareddu Aurora; Bianchi Ezio-Garavaglia Franca; Bianchi Tiberio; Bianco Raffaele, Marianna, Paola e Antonio; Biasotto Elisabetta; Bibler Marie Josè; Biddau Dina; Biferali Tiziano; Biffi Gianpietro; Big Hotels Srl; Bignotti Laura; Bignotti Silvino-Rocco Adriana; Binato Angela; Binazzi Alessandra; Binecchio Alberto; Biosa Antonio; Birkenbach Karl; Bisaccioni Francesca; Bistazzoni Lamberto; Bistre Snc; Blanc Franco; Blanda Andrea; Blatto Maurizio-Agostino Rosa; Block Richard-Porter Sharon; Bloise Angelo; Boccabella Fausto; Bocci Adriano; Boffi Simona; Bolis Monica e Cinzia; Bologna Roberto; Bolsi Davide; Boltri Gino-Bertoletti Maria Luisa; Bonafede Paola- Tagliabue Gaia; Bonan Paola e Donatella; Bonanomi Erminio; Bonanomi Mauro-Brembilla Donata; Bonardi Claudio-Trappa Daniela; Bonetti M.Luisa Dolcetta; Bonfanti Gaetano; Bonfiglio Elena; Bongiorno Domenico, Stefano e Luca; Bongiovanni Aldo-Cestonaro Liana; Bongiovanni Sergio-Cinel Anna; Boni Claudia; Bonora Silvana; Bonvini Alberto; Boreiko Viacheslav- Konstantinova Elena; Borghi F.; Luppi G.F.; Leporati M.; Borghi Massimo; Borlini Chiara; Borodins Aleksandrs; Bortolami Nereo-De Genaro Giuseppina; Bortolami Valeria; Bortolotti Ivan; Bortolozzo Walter; Borzi

Riccardo; Boscagli Patrizia; Boscani Giommama; Bosco Daniela; Bosoni Letizia e Angelica; Botta Walter-Fellmann Martha; Bottinelli Flavio; Bottizzo Remo; Botto Giulio-Sotgiu Francesca; Boutique Serra Sas; Bova Mario-Cenerini Anna; Bozzi Matteo e Andrea; Bracale Amalia; Bracale Giovanni; Bracale Graziano; Braghè Guido; Braiato Gabriella; Bramante Anna Maria; Brambilla Lorenzo-Bianchi M.Grazia; Brancaccio Igea; Brandi Antonio; Bravo Alessandro; Bravo Zeno; Brazzale Claudia, Pierina e Patrizia; Brentonico Manea Fabiana; Brianda Franco e Gian Carla; Brianda Maria; Brianda Pietro; Briano Maurizio; Briccola Alessio; Brignoli Anna Rosa; Brizzi Renzo; Broll Hans; Brozzetti Stefania; Brozzi Augusto; Bruna Barbara; Brundu Franco; Brunelli Cesare; Brunelli Fabio; Brunetti Carla; Bruni Fabio-Dolfin Simona; Bruni Luciano; Bruno Roberto; Buccellati Guido; Bucciarelli Fabio; Buffoni Baldini Laura; Buffoni F.lli; Buffoni Luca-Gentile Carla; Bugamelli Alessandro; Bugli Ivano-Rossi Donatella; Buldrini Mario; Bulzoni Claudia; Burger Josef; Burgstaller Gertrude; Buscarinu Caterina; Butera Domenico-Gristina Margherita; C P Farma Srl; C.C.B. Costruzioni Srl; C.E.B. Sas di Mottini A. e C.S; Cabella Alberto, Rinaldo e Paola; Cadore Arredamenti Srl; Cafarelli Marzia; Cafarelli Rocco-Polloni Giordana; Cagnolati Gianfranco; Calandrino Alberto; Calchi Italo-Caspani Elena; Caldi Marinella Pedretti; Callea Domenico; Callegari Carlo; Calore Giuliana; Calori Fausto; Camilotto Franca; Campaci Adua; Campagna Francesco; Campesi Campi Isabella-Fallon Robert; Campra Marco-Gertosio Christelle; Campus Arrabito Gavina; Campus Giovanni; Campus Raffaele; Cangioli Andrea; Canini Michele-Pitozzi Giulia; Canosa Alessandro-Meloni Marcella; Cantaluppi Valter-Bianchi Maddalena; Canu Tanja-Lischka Jens; Cao Pinna Massimo; Capanna Dario; Capella Paola; Capitani Gabriella; Capoccia Renzo; Cappelletti Luca e Maurizio; Cappellini Costantino e C. Sas; Capra Anna; Caprasecca G.-Novelli M.; Capuzzo Dolcetta Francesco; Carabotta Carmela; Carbini Anna e Giovanna; Carbini Giovanni Antonio; Carbone Sergio-Belgeri A.; Carboni Alessandro P.D.; Cardamone Ulises; Careddu Rosalba Maria; Carioni Bruno; Carli Alfredo-Bonzio Carla; Carnevale

Massimiliano-Gulisano Debora; Carotenuto Franco Eredi; Carotenuto Luigi; Caroti Fabio; Carrara Mariella; Carraretto Alessia Ester; Carraretto Marilena; Carreras Sisinnio Francesco; Carta Antonio; Carta Giovanni Stefano; Carta Leonardo; Carta Leonardo-Suelzu Angelina; Carta Monica; Carta Sonia; Casalini Stefano; Casamonti Carlo Eredi; Casaretti Cinzia; Cascioni Antonello; Cascone Cristiana; Case In Sardegna Srl; Cassigoli Davide; Castellucci Romano; Castigliengo Luca; Castignoli Paolo; Casu Gavino; Casu Tomaso-Fara Elisa; Cattaneo Natalina Maroni; Cattaneo Onesti Lucio; Cattaneo Paolo; Caula Tatiana e Alessandro; Cavallaro Ivan e Luana; Cavalli Mario Eredi; Cavanna Matteo; Cazzani Maurizio, Cazzaniga Alfredo, Cazzara Athos, Cc Engineering Srl, Ceba Srl, Ceccarelli Giorgio, Cecchi Remo e Garbellini A., Cecconi Federico; Celesti Carla; Cella Roberto; Cella Roberto-Marziale F.; Cenci Beatrice Maria; Centofanti M.-Bottini B.; Cereggetti Zwalhen Antonella; Ceresa M.Pia-Galbiati R.E D.; Cereus Srl; Ceria Claudio; Cerino Giuseppe; Cerino Rita; Cerri Matteo; Cerulli Irelli Valentina; Cervasio Lello-Spagna Rita; Cervini Adriana; Cesaretti Laura; Cesari Rosella; Cesaroni Giacomo; Ceschin Giuliana; Chareun Teresio; Chessa Giovanna; Chiapponi Paolo; Chiaramonti Giacomo Franco; Chiarelli Marco; Chiavari Domenico; Chicheanu Constantin e Stefania; Chiuminato Martino; Christian Abbondio; Ciammaricone Anna; Ciampichetti Barbara; Cicala Vincenzo-Jachelini Bruna; Ciccarelli Gina-Pochini Sergio; Cicerchia Giulio; Cimino Giovanna; Cipriani Davide-Benedetti Angelica; Cipullo Gennaro-Cracolici Rosalia; Ciscato Giorgio; Ciscato Giuseppe e C. Srl; Ciscato Giuseppe-Gollini Graziella; Citti Fabrizio; Cive Spa; Cividini Nicoletta-Rosati Massimo; Claremar Sas; Claudio Natale; Clemente Raimonda In Fadda; Clementi Giancarlo; Clissi Cristina; Cobianchi Maria Cristina; Coco Alessandro; Codeluppi Laura-Oleari Mauro; Coiladu Salvatore; Coiladu Talia; Colautti Alessandra; Coletta Michele; Colombi Anna Silvia; Colombi Mauro; Colombo Ada-Carrer Franco; Colombo Angelo; Colombo F.-Meraviglia D.; Colombo Maddalena; Cominetto Domenico; Comita Costruzioni Spa; Comité Central D'Entreprise Adecco; Comoglio Ezio-Scalcon Adriana; Comoli

Franco; Comparini Antonio; Comparini Giovanni; Conconi Bruno; Cond. Asphodelus 1; Cond. Asphodelus 3; Cond. Asphodelus 4; Cond. Centro Servizi; Cond. K.1; Cond. Le Pleiadi; Cond. Li Cossi; Cond. Li Tamerici; Cond. Maya; Cond. Residenza Sardinia; Cond. Il Cisto; Cond. Olimpo-Costa Paradiso Srl; Condaf Srl; Confalonieri Roberto; Confezioni Bello Srl; Congiu Giuseppe-Tettamanti Simo-
netta; Consoli Ezio-Grazi Elvia; Consonni Angelo; Consonni Flores; Contini A.-
Battistini A.R.; Contrafatto Gaetano-Licata Giuseppina; Contu Mauro-Di Gen-
naro Roberta; Coppini Giuliano- Fontana Goretta, Coppola Cirillo Elena, Coppola
Michela, Coppola Valeria, Coratti Tiziana e Alessandra, Corbeddu Manuela, Cor-
betta Ada; Corigliano Cornelia; Corona Dario e Figli; Corradini Giorgio; Corrado
Claudia; Corsi Federico; Corsi Simona-Brusoni Massimo; Corso Daniela; Cor-
tella Giorgio-Valsecchi M.; Corti Martino; Corti Simona-Castiglioni Mauro; Cor-
tiana Nicoletta; Cosenza Raffaele; Cossu Ortu Giovanna; Cossu Salvatore-Ga-
briele Santina Anna; Cossu Sebastiano-Asara G.; Costa Donatella; Costa Franco;
Costa Gino-Zanini Celina; Costa Roberto-Piccarreda Rosa; Costa Rossa Snc; Co-
stalba Sas; Costi Ermelinda; Costi Luciano; Costruzioni Nieddu Srl; Cotogno
Marco; Cotti Alessandra; Coundouras Sarayotis; Cova Graziella In Pirola; Coveli
Adriano-Pasotto Adriana; Crestani Antonio; Crestani Gianvittorio; Crestani Ma-
ristella; Cristofani Marta e Laura; Crosetta Ivano; Crucianelli Valentino; Cuccu
Michela; Cugini Lina-Bertolucci Amilcare; Curaba Mara; Cuzzolin Lorenzo; Da
Comita Snc; Daco Srl; Daelli Maria; Daelli Mario-Radrizzani Maria; Daga Anto-
nella e Marina; Dagmar Nuber; Dal Maso Dino; Dal Zotto Oscar e Luca; D'Ales-
sandro Paola e Claudio; Dalla Vecchia Adriana Dotoli; Dall'Alba Bruno; Dalla-
mano Enzo-Gavazzi F.; Damiani Pietro e Alberto.; D'Angelo Giuseppe-Neri Ma-
ria Pia; Daniotti Stefano; Dao Spartaco; Dassisti Filomena; Data Link 97 S.R.L.;
Davolio Roberto-Rosati M. Rita; De Andreis Elsa-Cavadini Andrea; De Bernardi
Renato; De Caterina Ines; De Franchis Roberto; De Gennaro Giuseppina; De
Mango Augusto-Farci Concetta; De Marco Nicla; De Muro Tullio; De Ponti Giu-
seppina; De Santis Alessandro; De Stefani Roberto Alessandro; Deamaris Sas;

Decandia Giovanni-Puggioni A.; Decarli Enrico Eredi; Decarli Simonetta; Dede Renato; Deeg Hans; Defendi Gianfranco; Defilippis Rocco-Quarticelli Rosaria Pia; Degli Agosti Agostino-Meloni Battistina; Deias Gianluigi; Del Conte Maurizio; Del Conte Riccardo; Del Furia Alberto; Del Furia Daniele e Luisa; Del Monte Mirella-Negrone Vittorio; Del Nonno Riccardo-Folcarelli Claudia; Del Vecchio Carmela, Ferraro Ernesto, Michele e Elisabetta; Del Vecchio Giampiero; Del Vecchio Vincenzo; D'Elia Rosanna; Deligia Mariano; Deligia Salvatore; Deligia Salvatore-Zedda M.E.; Delmastro Maria; Delogu Mauro; Delogu Mauro-Buffoni M. Antonie; Deltafin Srl; Demartis Alfredo-Cazzaro Alessandra; Demartis Giampiero; Demontis Mario; Demuro Francesca; Dentale Francesco-Chichenau Costantin; Depperu Maria Giuseppina; Deriu Andrea; Desalvo Giancarlo, Cesare e Marcella; Desiato Maria Concetta; Design Immob. Srl; Desole Sanna Rossana; Dessi' Fulgheri Chiara e Paolo; Dessolis Caterina; Detotto Carlo Marco; Detto Gabriella-Sanpietro Fiorenzo; Dho Sergio-Mondino M. Paola; Di Crescenzo Filippo; Di Domenico Fabrizio e Rosa; Di Donato Massimo; Di Gioia Anna; Di Giorgio Giancarlo; Di Giovanni Salvatore; Di Liberto Giovanni-Ravasi Marinella; Di Mauro Giuseppe; Di Nuovo Giuseppe Dino; Di Palma Goffredo; Di Pietro Giovanni; Di Spirito Teresa; Di Stasi Enzo; Di Tullio Angelo; Di Vito Carla; Diez Agnese; Diez Luisa; Dimucci Francesco; Dini Emanuela; Dini Maria Paola; Ditta Fara Mario; Diving Center Costa Paradiso; Dolci Gabriella; Dolzani Donato; Dominici M. Pia-De Donatis Claudio; Dondena Luigi Italo; Doneda Lucia e Figli; Doni Mario; Dore M. Antonietta; Bianco Teresa Bianc; Dotoli Antonio; Dotti Guido; Drigo Giuseppe; Dubini Claudio; Dubini Enzo; Due Torri Maurizio; Duemme Costruzioni Srl; Duhart Charles Juan; D'Urzo Vito Eredi; E. F. A. Srl; E.C.G.M. di Cerati Enrico; Elettrica A. De Luca; Elschot Reinhold-Ried Elke Lina; Emme Emme Costruzioni Srl; Erba Salvino-Giuseppina; Eredi Bugini Marziano; Eredi Comparini Raffaella; Eredi D'Amelio Maria Guerrieri; Eredi Di Colzi Luana-Faldetta Paolo; Eredi Dore Luciangelina Faedda; Eredi Di Simoni Silvio; Eredi Dolfi Anna Maria; Eredi Loi Miria-Carucci Cinzia, Massimo e

Roberto; Eredi Mela Agostina; Eredi Muretti G.M.; Eredi Piras Paolo; Eredi Se-
veri Europeo; Eredi Truddaiu Mauro; Errico Giovanni-Lanciotti Diana; Esseci
Srl; Etteri Giulia; Eudio Snc; Euromaster Srl; Europa 91 Srl; F.lli Peru Sas; Fabini
Carlo E.; Fabris Piergiorgio; Facchin Pierantonio-Battiston Ivana; Fadda France-
sca; Fadda Mario; Fadda Tiziana; Faedda Baingio; Falciola Giuseppina; Falconi
Danilo; Faldetta Paolo Eredi; Fallerini Simone; Famlonga Enrica; Fantasy S.A.S.;
Fantozzi Valerio; Fara Mario; Fara Michele; Fara Paolo; Fara Paolo-Faravelli Na-
dia; Faravelli Tiziano; Fardani Lia Rosa; Fargnoli Maurizio; Farina Elio; Fattori
Renato; Faure Ragani Giovanni-Artaz; Favari Elena; Favero Mario-Biffi Marian-
gela; Fedeli Daniele; Federici Paolo Angelo; Felici Claudio; Ferrante Diego-Fal-
coni Gianni; Ferrara Pasquale; Ferrarelli Stefania; Ferrari Carla-Pala Ettore-Pe-
ruzzi Andre; Ferrari Donatella; Ferrari Giordano; Ferrari Maria Luisa; Ferrari Mo-
reno; Ferrari Sergio; Ferrario Sardi Mauro; Ferraro Mirella; Ferreri Francesco;
Ferretti Barbara; Ferri Michelina; Ferula Cristina; Fiaschi Franco; Fiaschi Si-
mone; Fidanza Piero; Figoni Giuliana; Filios Adamo Emilio; Filippi Ezio-De Riso
Italia; Filippini Gonario; Filippini Maria Domenica; Filippini Romano; Fino
Mauro; Fiorese Chiara; Fiori Anna; Fiori Fabio; Flunger Christoph; Fogu Fausto;
Fois Agostino-Cuccu M.Cristina; Fois Alberto; Fois Dino, Fois Fausto, Fois
Gianni, Fois Melchiorre Luigi, Fontana Guido e Messina Paola, Fontana Luigina,
Fontani Stefano e Gironda Cristina; Fornelli Bruno-Bertolini Paola; Forni Emilio-
De Lorenzo Carla; Forniture Industriali Srl Unipersonale; Fortis Vertova Carla;
Fossati Giuseppe, Elena e Mirella; Fossati Jimmi; Recalcati Federica Maria; Fos-
sati Lucia e Figli; Fossile Silvio; Foulgoc Jean-Luc- Hascoet Sylvie; Franchin
Gian Carlo; Franchini Fabio; Franchini Mario; Franchino P.-Bovolenta; Franco
Lorenzo; Franzin Sergio- Dal Ferro Paola; Franzosi Angelo-Milani Lucia; Fraoni
Gavino Giuseppe Eredi; Frasconi Aurelio; Frasconi Giuseppe; Frasconi Seba-
stiano; Frassetto Maria Patrizia; Frattaruolo Sara; Fratus Franco; Freri Emanuele;
Fresi F.lli & C Snc; Frontini Angelo; Frontino Pietro; Frosali Adriano; Frosi Ade-
lio; Fruscione Carmine-Corsaro Maria; Fulgi Stefano; Fulvi Fulvia; Fundoni

Giuseppe; Fur Credit Imm.Re; Furia Andrea; Furieri Claudio; Furlotti Franca; Futura Sas; G.A.G.A. Srl; Gabbana Luciano; Gabella Vincenzino; Gabelli Medardo; Gabrielli P. Giuseppe; Gadda Carlo-Scotton Claudia; Gadzhieva Nataliya; Gafforini Adriano; Gaffuri Claudio e Cristiana; Gaffuri Rudy; Galbusera Nicola; Galimberti Enrico; Galli Enzo; Galli Roberto; Gallina Maria Pina; Gallo Stampino Gian Paolo; Galvan Mauro; Gamba Arnaldo-Botto Sandra; Gandolfi Lia; Garini Marco; Garzoni Daniele-Valtulini Marilisa; Gasparin Giorgio; Gatti Domenica-Strippoli Giuseppe; Gatti Guido; Gatto Carla e Davide; Gatto Matteo; Gaveglio Graziella; Gazzi Alberto; Gehrman Kai Hannes-Germann Geb; Gelsi Andrea; Gemellas S. di F. di Altana S.; Gennari Massimo; Gensini Giacomo; Getto Piero e Daniela; Ghelfi Michele-Forni Beatrice; Gheri Duyon Annie; Ghezzi Silvana e Figli; Ghiberti Bartolomeo; Ghidoni Angela Katia; Ghilardini Ilaria; Ghioldi Ornella; Ghiselli Gabriella e Graziella; Ghisletti Giorgio -Giovanni Re Carmela; Gi.Ba. Srl; Gi.Erre Srl; Giacometti Giampiero; Giagoni Tomaso; Giannessi Taziano; Giannetti Lauretta e Figli; Giannoni Flavio; Gianola Giovanni Giuseppe; Gianotti Massimo; Gilardi Michelino; Gilioli Germano; Gioia Luigi Mario; Gilio Natale; Giraldi Vittorio; Girardini Giancarlo, Giuliani Ada Maria Ros, Giuliani M.Gabriella, Giuliani Tiziano, Giussani Lino e Gobbi Giuliana, Giust Aldo, Gobato Alessio e Andrea; Gogol Nikolay; Gori Fernando; Gornati Giovanni; Gostner Gerhart; Gozzer M.T.-Fossi Adriano; Gozzi Maria; Gozzini Raffaella; Gozzoli Mirko; Gp Immobiliare Service Srl; Gradassi Roberta-Becciolotti Stefano; Grafic Art Costruzioni Sas; Grafic Art Sas; Gramaglia Nidia; Gramolini Anna Marzia; Granata Denise; Grandi Loris; David, Adriana-Curcio A.M.; Graniti System Srl; Grassa Roberto; Grassi Maria Luisa; Grassini Dario Eugenio; Greco Maria e G.; Greco Salvatore; Grignoli Lorenzo; Grilli Tiziana; Grimaldi Gaetana; Grimaudo Maria Antonietta In Faggiani; Grimoldi Francesco; Grisins Vladimirs; Gruppi Angelo; Guadagno Giuseppe-Paoletti Lucia; Guaitoli Marco; Guareschi Carlo-Arcari Tiziana; Guerrieri Ulrico; Guerrini Alessandra-Cristofani Alessio; Guglielmini Carlo-Lidia, Guidazzi Giulia; Guidazzi Sonia; Guiducci Sandro-

Perugini N.; Gurrieri Giovanni-Sandrini Marisa; Guseva Antonia; Haugg Hans Christian-Atzbach Sabine H.; Herbert Schild-Roswitha Schild; Hochreiter Rudolf; Hodges Thomas Lee; Horst Hinrichs; Hughes Michael L.-Christine Mary; I B & T Srl; I Tre Stabili Srl; Iacci Paolo; Iacomelli Iosetta; Ianniello Antonio; Iattoni Renato; Ibba Leonardo; Icnos Immob.Re Vignola Srl; Il Focolaio di Capozzi V.& C. Snc; Ilgrande Maddalena In Caradonna; Illica Giancarlo; Im.Finim. Srl; Iman Srl; Imm.Costa Parad.-Danilo Cazzoli Eredi; Imm.della Costa di Andrea Braghè & C.; Imm.Re Civile Esseci; Imm.Re Gierre Srl; Imm.Re Rosmarino Srl.; Imm.Re Zeta Srl; Immob. Bella Schio Srl; Immob. Brugarolo Srl; Immob. Costa Rossa Srl; Immob. Costr. Edil. Ro.Sa. Srl.; Immob. della Baia Srl; Immob. Eden; Immob. Mar.Fi. Ss; Immob. Paola Srl; Immob. Piramide Srl; Immob. Tre Esse Sas; Immobiliare Due Mari Srl; Immobiliare Gramon & C. Sas; Immobiliare Oberdan Srl; Imp.Edile Ka.Pa.Sas; Ini.F.Im. Spa In L.C.A; Innocenti Carla; Invernizzi Claudio; Investire Sgr Spa; Inzolia Piero; Ionvilli Fiorenza In Vigiani; Ioppi Paolo-Mirella Angius; Iraghi Norberto-Camanzi Cristina Isetta Giuseppina; Isetta Margherita; Isvitur Spa In L.C.A; Italia Vincenzo-Blanc Giovanna; Jablonka Olgerd Martin-Andrea E.; Jang Rolando; Jukes Clive Patrick Ray; Kairos Srl; Kargin Sergei; Kloeck Hans Peter e Claudia; Kohler Carlo; Kornicheva Irina Yurievna; La Fratta Vittorio; La Macchia Giampiero; La Mura Giovanni-Raviola Sandrina; Lachi Stefano-Capobianco Angelica; Lagrasta Stefano; Lai Luisella; Lancellotti Eleonora e Patrizia; Landonio Franco e Caterina; Lanfranchi Walter; Lanfredi Roberto; Lanza Angelo; Lanzani Gaetano; L'Arca Cons. Ass.Va; Lauda Nicola; Laurent Louis-Alewaeters R.; Lauri Gianfrancesco-Rovida Ida; Laus Giuseppe; Lazzari Bagioli Carla; Lazzarini Sabina; Lazzerini Fabrizio; Lazzerini Valter e Scaramelli; Leante Luca Livio; Lecardi Roberto E. A.; Legam Sas di E. Marchetti & C.; Legnani Sabrina In Oltolini; Legora Eugenio-Citarella Elisabetta; Lelli Massimo; Lelli Roberto-Ceccarini Ida; Leone Dante; Leone Nicola-Peris Paola; Leone Thomas-Romain; Leoneschi Settimio; Leoni Giovanna, Angeli Claudio e Stefano; Levorato Roberto; Leysieffer Hans Gustav; Lezzeri

Giuseppina; Licata Gaetano; Lieto Angelo; Lieto Angelo-Teresa Casu; Ligios Ciriaco; Liparulo Stephanie Laura; Litvinova Elena; Livietti Maria Rosa; Livraghi Tito; Livrea Maurizio; Locatelli Carlo; Locatelli Graziella; Loche Antonio; Locuratolo Giovanni; Loda Chiara; Lodola Barbara; Loi Giuseppe; Loi Pietro; Lombardi Claudio-Dinoia Emanuela; Lombardi Daniela; Lombardi Fabio-Lombardi Claudia; Lombardi Filippo; Lombardi Raffaella; Longatti Pietro-Croci Mirella; Longhi Aristide; Longhi Giovanni e Maria; Longhi Maurizio-Gabelli Michela; Longo Denis; Longu Gesumino; Lorenzetti Claudio; Lorenzini Roberta-Giove Sara-Cesana Gilb; Lorini Rolando; Loro Albino; Lostia Alessandro e Caterina; Lovaglio Carmine-Pani Emanuela; Lovallo Antonio-Maccarini Donatella; Lovisi Francesca e Bruno; Lu.Ri. Srl; Lucchino Maria Grazia; Luddi Claudio-Nieddu Rosangela; Ludwig Karin; Lunardi Anna; Luppi Athos; Lusuardi Dino; Lutricuso Aldo; M.G. Immobiliare Srl; M.Invest Srl; Mabe Srl; Macaluso Gianluca-Busco Giovanni; Maccecchini M.Cristina e Ilean; Macchi Carlo (Bertani Marilena); Madonini Maria; Maga Simonetta-Boratto Paola; Magnani Augusto; Magni Agostino e Monica; Magnoni Cesare-Pontini M.Rita; Magri Giorgio; Magri Vincenzo-Salvestrin Antonia; Magriff Srl; Malisan Silvano; Mall Srl; Malossi Giorgio; Malpangotto Giacinto; Maltinti Alessandro-Taddei Lorenza; Malvezzi Simone; Manca Giovanni; Mancin Deborah; Mancini Cesare; Mancini Federico, Francesco e Riccardo; Mancini Laura; Mancini Mario; Manconi Nicola; Mancusi Donato; Mandrich Paolo; Manzoni Mariolino; Mapelli Attilio; Marabelli Franco, Maranesi Ernesto e Krisztina, Maraschi Luigi, Marcantonini Energia Sas, Marcattelli Fiorenzo Maria, Marchesi L. e Roncalli G.; Marchesi Pier Angelo; Marchesini Paolo; Marchetti Alberto-Grossano M.T.; Marchetti Alberto Maria; Marchetti Cecilia, Alberto e Giovanni; Marchetti Giovanni Maria; Marchio Laura; Marchiori Carlo; Marcotti Fregni Gigliola e Figlie; Marcozzi Dino; Marè Riccardo e Figli; Marelli Claudio; Marelli Lainati Angela; Margutti Sergio; Mari Massimiliano; Mariani Luigi-Longhi Rosa; Marigo Cristina; Marina Dell'Orso Srl; Marina M.Teresa In Stafforini; Marincic Goran e Nicole Mary; Marinelli Lina; Marioni

Gianni Demetrio; Marioni Riccardo-Capolsini I.; Marletta Pietro; Marra Francesco-Morini Lidia; Marrosu Sabrina; Marsotto Alda In Riva; Martarello Gianfranco-Doria Nerina; Martelli Eugenio; Martignoni Ariberto; Martin Th. Lauri-Pietroboni Valeria; Martinelli Claudio; Martinelli Katherine Anne; Martinelli Marisa-Massimo-Paola-Laura; Martinelli Massimiliano; Martinelli Rosangela; Martinengo Laura In Mansi; Martini Maurizio; Martini Stefano; Marullo Elsa Littman Eredi; Mascia Marco; Masi Massimiliano; Masnaghetti Elisabetta Maria; Maso Ornella e Luciano; Master Immobili; Mastroianni Simona Rocchina; Masu Alberto, Annamaria e Ruggeri Maria; Mather Craig; Mathieu Robert; Mattafirri Barbara; Pepe Gianfranco-Carbonatto Lucia; Mattioli Alessandro; Mattioli Valeria; Mayer Diana (Haessler); Mazzeo Antonella Debora-Villa Andrea; Mazzini Gabriele; Mazzola Gabriella; Mazzola Giovanni; Mazzucato Rosanna; Medaglia Marco e Matteo; Mela Angelo; Mela Antonio Maria; Mela Ruggero; Melcarne Fernando-Zandegiacomi Loris; Melesi Mario; Melzi Anna- Buffon Milena; Menazza Battistel Marsica; Mencarelli Adriano; Menduni Pietro Giuseppe-Fornasiero Annalisa; Meneghelli Flavio; Menichini Stefania; Meo Michele-Tuzze Linda; Meoni Lanfranco-Tisato Maria Michela; Merlo Andrea-Scaravaggi Viviana; Mertzig Marcel Auguste; Metti Giuseppina; Michele La Rosa; Micheli Armando-Mariani Silvana; Micheloni Lazzaro; Michelotti Giorgio-D'Urzo Giovanna; Micioni Pietro; Micozzi Giuseppe Fileno; Midali Giovanni; Miglio Roberta; Milan Giorgio; Millefanti Giovanni; Minafra Nicola e Gisella; Minardi Giovanni; Minelli Claudio-Albani T.; Minerva Srl; Mini Srl; Minnici Cecilia; Minotti Piero; Miotto Daniela In Bisaro; Moiraghi Davide-Cantoni Rosanna; Moletti Vittorio; Molinaro Lucio; Monacelli Corrado; Monaro Amabile In Cervellera; Mongelli Carlo; Montali Giorgio; Montanarella Flavio; Montanari Alcide; Montanari Arrigo e Maddalena; Montanari Paola; Montanaro Paola; Montefusco Giovanni; Monterosso Gianni; Pietrogrande M.G.; Mora Corrado-Turrini Maria Franca; Morace Aldo Maria; Morandi Rita, Francesco e Giovanna; Morandini Elio-Ligas Teresa; Morelli Daniele Graziano; Moreschi Fornari Fiorella; Moretti

Sergio; Morgantini Annamaria; Morgese Domenico-Simeoli Maria Rosaria; Morra Ines; Moscatelli Roberto; Moscon Giovanni; Mossa Domenica; Motta Alessandro; Mottana Silvana; Mottaran Sergio; Mottini Carlo; Mottironi Anna; Muller Elsbeth e Roger; Munns David John e Nicole Anne; Muolo Giovanni-Montini Giuseppina; Mura Gavino; Muretti Maria Domenica; Murgia Mario; Murgia Pietro Vincenzo; Murru M.Serena; Musatti Giovanni; Mussetti Simo-
netta; Mutti William e Massimiliano; Nadia Benetti-Isatti Debora; Nanni Cecilia; Nannicini Lorenza; Napoli Anna Caterina; Napoli Antonio e Biancamaria; Napolitano Teresa; Narchialli Pier Mario; Nava Claudio; Nebuloni Giorgio; Negri Dario; Negroni Vittorio; Nelli Maruzza; Nembrini Daniele; Neri Laura; Neri Stefano; Nerino Sei Srl; Nichetti Andrea; Nichetti Giovanna; Nico Sas; Nicolini Luca-Grosso Antonella; Nieddu Antonio; Nivoli Giancarlo- Sanna Noemi; Nizzolini Filippo e Loretta; Nobili Armando; Nolli Angelo-Aglioni Armida; Notari Lorella; Novarese Michele; Nurra Patrizia e Luca; Obinu Roberto-Piroddi Maria Gabriella; Odelin Anne Marie; Oehmichen Lebatteux; Oggiano Antonello; Oggiano Giovanna Battistina; Oggiano Marco; Oggiano Sara; Oggioni Maria Luisa; Ognibene Cristina; Oliboni Andrea e Stefano; Olimbo Godoli Simonetta, Olivieri Carla, Olmeti Etio, Oltolini Samuela, Oltolini Vincenzina e Moretti Carlo, Olzai M. e Sanna R., Orlando Filomena; Orrigoni Ezio e Claudia - Petrungaro S.; Orsini M.Pia; Oscar De Martini; Osnaghi Ida Pastorelli; Padiglione Maurizio-Bergamini; Padovan Franco; Paganessi Giambattista-Guidi Nadia; Paganessi Giulio-Carrara Gemma; Pagani Ornella-Tagietti Ugo; Pagani Valentina; Pagano Piero Eredi; Pagano Raffaele; Pagano V. Bonalla Boschi M. Ferrari A.; Pagetti Adriano; Pagetti Paolo; Paggetti Gabriella; Pagnin Eredi; Paleari Luciano-Delmastro Maria; Palermi Gianfranco-Ferrario Danila; Palermo Walter; Pallotta Fabiola; Palma Francesco; Palmer Cristopher e Denise; Palmieri Blando; Palombo Domenico; Paloschi Alberto; Pancotti Maurizio Maria; Pandini Anna Maria; Panetta Antonio-Lasaponara Antonietta; Panfilio Mara; Panu Giovanna Maria-Ambrosino Vittorio e Matteo; Panuele Edda-Macario Sabrina; Panza Palma Stefania; Paolacci

Alessandro e Simone; Paoletti Gianenrico-Pescò Maria; Paoni Pier Giuseppe-Va-
lentino M. Teodora; Papa Monica; Papagno Francesco Saverio; Papalia Augusto
Cesare; Papalini Andrea; Papavero Luca; Papillo Monica; Para Jelena; Paradiso
Costruzioni Srl; Parco Chiatamone Srl; Paris Olivier; Parisi Salvatore; Paro Eli-
sabetta, Viviana e Sonia; Pasa Angelo; Pasinetti Franco-Zanetti Aurelia; Pasini
Ennerina; Camporese Maurizio Monic; Pasini Giovanni; Passamonti Luigi; Pas-
sero Maria Carmen e Rossana; Pasteris Giuseppe; Patrizi Cristina; Pattaro Gior-
gio; Paur Giancarlo; Pavanati Roberto-Tenuta Rosina; Pavel Solc; Pedace Clau-
dio; Pedani Luigi; Pedde Mario; Pederzani Riccardo; Pedetti Enrico; Pedretti
Maurizio-Riboldi M.; Pedrotti Pietro-Dellago Rita; Pelizzon Itala; Pelle M.-Pol-
lichieni A.; Pellegrini Nicola Erede Corbo A.; Pelliccioli Laura; Pelliccioni Italo;
Pellone Mario; Pendragon Sardinia Srl; Pepe Francesca; Pepe Gianfranco; Pepe
Giuseppe-Cerantola Sonia; Perdiceni Maurizio; Perini Cinzia; Pernhaupt Block
Christl; Peronese Francesco; Perri Nunzio; Perrone Anna Maria; Perrone Marco;
Persano M.Cristina; Peru Andrea-Morselli Lina; Peru Giovanni-Barteselli Rosan-
gela; Pes Leonardo; Pesciullesi Renzo e Figli; Pescò Maria in Paoletti; Petazzi 80
Sas; Petretto Giuseppe-Mura Angela; Petricciuolo Gennaro, Giovanna e Elena;
Petroncini-Cappelli; Petruzzello Vincenzo; Pectenello Marco; Pettinari Pierina;
Pezzagna Anna; Pezzini Mario; Piacentini Vera In Croce; Piana Ivo-Delogu Piera;
Piazza Francesca; Piazza Giovanni Battista; Piazza Guido Vincenzo-Ferrario Ma-
ria; Picardo Raffaele-Meo Michele; Picardo Raffaele-Dall'Aiera Valerie; Pic-
cardo Silvia; Piccinino Emanuele; Piccinno Cesare-Savelli Passalacqua; Piccinu
Giovanni A.P.; Piccinu Michele; Piccioni Gianfranco-Del Bigallo Annamaria;
Piccolini Carla; Pichiecchio Barbara; Pieraccioli Maria Enrica; Pieri Andrea;
Piersanti Andreina; Piersanti Italo; , Pietribiasi Sergio; Pietrini Luciano-Cangini
Patrizia; Piga Eugenio; Piga Michele; Pignagnoli Alessandro-Piolanti Paola; Pi-
gnagnoli Massimo; Pigni Giantommaso; Pilati G. e Colliva C.; Pilati Romano;
Pileri Umberto; Pinna Donatella; Pinna Giovanna; Pinochi Marzia-Favini Mas-
simo; Pirola Paolo; Piromallo Rossana e Pozzetti Maria Cristina; Pirovano

Fabrizio Giuseppe; Piscopo Vito; Piseddu Fabio; Pisini Sandro; Pittalis Francesco; Pittalis Paola; Pittori Sandro; Piu Maria Elisabetta; Pizzigoni Ferruccio-Ferri M.Patrica; Pobiati Alessandro; Poddighe; Pola Giovanni Antonio; Pola Paolo; Pola Sebastiano Eredi; Polce Sergio; Poletta Severino; Poli Maria Rosa; Poli Renzo-Raise Verena; Polidoro Anna Rita; Polifroni Antonio; Ponti Annalisa; Porcu Barbara e Nicola; Porcu Nicolino e Nunzia; Porcu Pierpaolo-Bardelli R.; Poretti Ettore; Porfiri Paolo, Cristina e Marco; Porta Gigante Rita; Possa Giulio; Pozzan Fernanda; Pozzetti Paolo; Pozzi Silvia; Pozzoli Roberto e Alessandro; Pradolini Tiziana; Prandi Mauro; Pratesi Luigi; Prati Lauro-Redolfi Lucia; Praticizzoli Italo-Lodigiani Appiani Angela; Predari Alessandro-Pasolini Emerenziana; Premezzi Giorgio-Ricci A.; Prenza Dante; Preti Antonio; Previale Gian Franco; Princi Margherita; Procopio Marco; Progedil Imm.Re Srl; Prokopciks Dmitrijs; Provinzano Nicola; Prunas Paolo (1951); Prunas Paolo (1957); Prunas Pasqua Maria; Puggioni Angela; Pugi Marcello; Pulcrano Tiziana; Puppi Giovanni; Pursaill Julius Laurence Mark; Putignano Liliana-Galli Paolo e Fabio; Puxeddu Mariano, Gabriella, M.Paola; Quadu Dolores; Quadu Giovanni; Quaglia Rosanna; Quaini Gianmarco; Quaini Valentina; Quarello Alberto Maria; Quattri Costantino; Quidacciolu Piermario; Quilichini Anna Assunta; Quilichini Paolo; Quintili Fabiano; R.G. Costruzioni Srl; Ra Srl; Rabai Marco-Sani Enrica; Raccagni Carlo; Radice Sergio; Raegle Achim-Piotrowski Susanne; Raffi Guerrino; Ragaglia Roberto e Gianni; Ragazzi Giancarlo-Granelli Mariangela; Rainaldi Anna-paola-Andreassi Andrea; Rainoni Franco; Rainoni Luethy Silvia; Rainoni Mossetta Adriana; Razzano Roberto; Gallardo Florinda; Re Luigia; Re Riccardo; Reali Elena; Recalcati Roberto e Federica; Redaelli Pierangelo; Reggiani Mauro-Magri Sabina; Renales Sas; Rende Bonifacio-Galli P.; Rendina Claudia; Reni Cesare-Reni Pizzetti Chiara; Rescigno M.Rosaria; Resemini Sonia; Resnati Maria Adelaide; Ricci Amalia; Ricci Stefano; Ridolfi Lorenzo; Rigamonti Alessandra; Rinaldi Speggiorin; Risaliti Luciana-Calistri Corrado; Riso Demetrio-Paoletti Silvia; Rittel Renato, Riva Carlo; Rizzi Laura; Rizzo Daniela Attilia; Robbiati

Walter; Roberti Matteo e Gloria; Rocca Francesca; Rodella Giacomino-Percivalli C.; Roder Stephan e Haack-Roder Hema; Rohrich Fabrizio e Figli; Romanatti Fabrizio; Romaniello Raffaele; Romboli Ombretta-Querci Leonardo; Romiti Marcello; Rommel Wim; Ronco Patrizia-Pagni Francesco; Rosa Amalia In Stella; Rosa Rosa Catello Eredi; Rosati Leonina; Rosati Letizia; Rosatti Maurizio; Rosseti Sergio e Sandro; Rossi Anna Maria; Rossi Donatella; Rossi Donatella-Tortorelli M.Luisa; Rossi Gloria; Rossi Manuela; Rossi Mario; Rossi Maurizio-Bianchini Amelia; Rossi Nicola e Giancarlo; Rossi Ornella; Rossi P.-Scaramelli L.; Rossi Paolo; Rossi Stefano; Rossi Valter; Rosso Piergianni; Rota Bruno-Zanutel Edda; Rota Paolo; Rotella Patrizia; Roversi Rossella e Nicoletta; Rovescala Andreina-Landini Guido; Rubiero Franco; Rufini Maurizio; Ruggiu Augusto; Ruini Marco-Gilioli Alessandra; Ruiu Igor-Tortu Maria Rosa; Rulli Clelio; Rusconi Aldo; Russu Gabriela; Rutten Maja; Rutten Michael e Maja; S.E.I.Sv.Econom. Imm.Re; S.I.R.E Srl; S.I.T. Srl.; Saba Angelina; Sabbatini Donatella; Sabbatucci Annalisa; Saccardi Rinaldo; Sacchi Mario e Lorenzoni; Sacco Edda Romanò; Saia Antonio; Salem Ghassan; Sali Monica Donata; Salis Gianuario-Carboni Patrizia; Salonia Nello; Salvatore Osvaldo e Velia; Salvetti Claudio; Salvini Barbara In Gori; Sancassani F e Sancassani V.; Sancio Adalgisa In Blanda; Sancio Annalisa; Sancisi Romina; Sanfilippo Calogero; Sangiorgi Ayovalasit Lucia; Sanna Maria Lodovica; Sanna Michele; Sannia Paolo; Santangelo Maria; Santese Luigi-Micozzi Filomena; Santilli Domenico-Ellen Koehler; Santilli Maurizio; Santini Roberto; Santona Monica; Santoni Capitta Angelica e Figli; Santopietro Fabio Eugenio; Santoro Vincenzo; Santu Nardo Pietro; Sardegna Re Srl; Sardinia Srl; Sassu Giuseppe; Satta Antonia e Leonarda; Satta Aurelio; Satta Francesco Eredi; Savoldi Domenico; Sbettega Roberto; Scabini Alfredo; Scano Giovanna; Scanu Stefano-Satta M.Vittoria; Scapolo Ezio; Scapolo Giovanni; Scaramella Candido e Federici; Scarduelli Lorenzo; Scarfi Silvia; Schachter Israel Eredi; Scharpf Fritz Dieter; Schellino Katia; Schiavon Diego; Schiavon Renato; Schiesaro Alessandra In Castellani; Schneider Hartung Petra; Schuster Hans Marti; n Schuttler Bernd;

Schuettler Marianne; Schwaab Friederike; Sciplino Irma; Sciunnach Giorgio; Scocci Gloria; Scognamiglio Domenico; Scott Steven Allan-Scott Mary; Scotti Silvana; Secchi Elio; Secchini Vilma; Sechi Giovanni Mario e Carmen; Secolo Mario-Damian P.; Sedehi Massoud; Segala Ivan; Segatel Piergiorgio e Segatel Giancarlo; Seidita Fabrizio; Sella Vincenzo-Spallucci Roberta; Serafini Sandra; Serenari Giancarlo-Modena Maria; Seresini Bruni Germana; Serra Caterina; Serra Martina; Serra Rossano; Serv.Is. Srl; Servietti Luigi; Servis 2000 Srl; Sesso Maria; Severi Silvia; Severn Anthony Garry e Janet; Sgalbazzini Giuliana Eredi; Sgarra Angela; Sgarzi Simona, Sgrò Giuseppe, Sgroi Sergio e Goldin Augusta, Sgrosso Alberto e Catalano Gabriella, Shiller Mazzuccato Dina, Shishov Alexander; Shukletsova Marina; Sias Piero-Filia P.M.; Siate Technology Srl; Sibille Pieraugusto; Sicca Clara; Siciliano Francesco-Barone Rita; Sieve Viviana; Signorelli Angela; Signorelli Giuseppe-Sacconi P.; Silber Joel e Vanlierde Andrea; Sileoni Claudio; Silvani Sonia; Silvetti Edoardo; Simakov Evgeny-Koltcova Tatiana; Simeoni Pier-Patricelli L.; Simoncelli Luca; Simonelli Andrea; Simongini Gianluca; Sini M.Doriana; Sini Rosetta; Sita Bruno Carmelo, Pasquale e Sergio; Smeco Srl; Soardo Davide; Soardo Gloria; Soardo Walter; Soc. Jacos Srl; Soc. Samela-Sacca; Soc. Samela-Sartori; Soc.K Promotion Srl; Sodani Vittorio; Soggia Pietro; Solinas Gavina; Somaini Gioachino; Sommacal Eugenio-Mariotti M.V.; Soncini Franco e Paolo; Sordi Luigi; Sorrentino Antonio; Sorvillo Michele; Sotgiu Aldo; Sotgiu Bartolomeo; Sotgiu Franco, Paola e Bartolomeo; Sotgiu Orazio; Sotgiu Paola Ester; Sotgiu Roberto; Spaccatini Luciano-Martellini M. Vittoria; Spadoni Fabrizio; Spano Costruzioni Edili Srl; Spano Pietro; Spano Rita; Sponza Claudio-Maddi Gabriella; , Sporting Center Paradiso Spa; Springolo Bassi Varna; Squassina Roberto; Stamsa Sas; Stangoni Anna Maria-Marchese Carmelo; Stangoni Battistina; Stangoni Paolo, Valentina e Bordoli F.; Stangoni Pietro Paolo; Stefano Romano; Stegagno Daniela; Stegagno Gianfranco; Sterzi Lorenzo; Streri Mario e Luca Eredi; Strocchi Mauro; Stucchi Monica; Suelzu G. Paolo; Suelzu Giovanni; Suelzu Salvatore; Sunrise Immobiliare Sas; Taietta

Eraldo Sergio-Villa Antonella; Tamburello Marco; Tamburello Pio; Tamburini Fabio; Tamponi Antonio; Tangocci Sandra; Tansu Fontana Gavina; Tarrano-Ruschetti; Tartagni Franco; Tassi Laura; Tassitani Luigi-Rossi M.; Tavernelli Giuliano; Tavolieri Plinia Bellini; Tediosi Luciano; Terenzoni Lucia-Piras Anna Maria; Termignone B. e Zenere F.; Termignone Brunella; Terragni Fabio; Terrosu Pierfranco; Terzi Umberto; Teso Davide; Testa Michela; Tettamanti Danilo; Tiglio Giallo SaS; Tinazzi Roberto; Tioffi Lucia; Tiramani Gian Luigi; Tirreno Srl; Toaldo Amalia Pasa; Toffanin Luigi; Tognella Fabio; Tognoni Gilberto; Tola Nicola; Tolomelli Damiano-Fornelli Eleonora; Tondello Pietro; Tonelli Silvia, Claudia, Riccardo; Tonizzo Mario; Tonoli Chiara e Luca; Tonolo Alessandra e Giancarlo; Tonti Alessandro; Tore Piero; Tori Tommaso e Costanza; Torricelli Franco; Torricelli Giovanni; Torrigiani Floria Cattedra; Tortia Giuseppina-Margiaria Giorgio; Tortora Beniamino; Tosatto Pio; Tosca Andrea e Matteo; Tosca Antonella-Boledi Angelo; Tosca Franco, Matteo e Andrea; Trabucchi Delfo-Lombardi Paolina; Trevellin Laura; Trevisi Baldan Franca; Trident Re Srl; Triggest Srl; Trioni Tassalini Rachele; Troiano Marisa; Trombetta Luciana; Trudu Simona; Trust Adriano; Trust Gulliver di Giglioli Susi; Tucci Mauro; Tuccillo M. Antonia e Carmen; Tumminelli Pietro; Turco Adriano-Buttignol A.M.; Turrini Vita Andrea; Tyumentsev Vladimir-Tyumenteva Olga; Ubaldino Maria Teresa; Ubiali Alberto; Ugliano Antonio; Usai Andrea; Usai Marianna; Usai Piergraziano; Vacca Domenico Massimiliano; Vacca Emanuele-Paparella Giovanna; Vacca Giuseppe-Licata Filomena; Vacirca Antonino; Vadi Andrea; Vaghi Gerolamo-Curto Carla; Vailati Battista-Zanutel S.; Vaio Giulia-Schirinzi Manola; Valentina Ratti; Valentino Maria Luisa; Valeri Bruno e Tiziana; Valerio Lidia; Valerotonda Angela; Vallin Luigi; Valoncini Valentina; Valsania Giancarlo; Valsasina Mauro-Bergamaschi Maria; Vannini Franco; Vanoli Walter; Varesi Monti Vittorio e Alberto; Vargiu Aldo; Vargiu Clara; Varisco Alessandra; Varlacova Tatjana; Ventre Porzia-Loglisci Domenico; Veroli Graziella; Veronesi Renato P.-Galli Renata R.; Verrocchi Marco; Vettese Claudio e Conte Pietro; Vian Laura;

Vidili Achenza Elena; Viggiano Luigi; Vignola Mariacarla; Vigu Case Srl; Vilaro Antonio; Villa Colombo Isabella e Figli; Villa Renato; Villani Piero Anselmo; Villano Adele; Villella Peppino; Violani Piera In Epp; Visco Oliviero; Visconti Marco-Mongini Patrizia; Vitali Paolo; Vitali Rosa; Vitiello Elisabetta; Vittono Enrica; Vitton Silvia; Vivaldi Andrea; Vivaldi Mario; Voghi Michele; Vola Elisabetta; Voyame Jean Marie; Walker Mark; Wallace Phyllis Anne; Waltraud Baumgartner; Ward David Patrick; Ward Gregory Thomas; Ward Justin; Webb Kathryn Ann & Cutts David Andrew; Winsper Stephen James; Zacchè E.-Leoni Claudia; Zago Renzo-Rossetti Paola; Zamperini Rezzonico Maurizia; Zanella Alessandra; Zanella Alice; Zanetti Eligio; Zanetti Ferrari Emma; Zanetti Rosaria; Zasa Antonio-Mottironi Anna; Zasykina Elena-Krivoruchko Evgeny; Zedda Sergio e Mirella; Zen Gabriella In Cogo; Zeppi Lorenzo-Simonetta Angela; Zozon Alberto; Zinelli Elisabetta e Sergio; Zingrillo Giuseppe-Casarini Graziella; Zoi Giordano; Zorloni Giancarlo-Mariani Annalisa; Zorzi Yos; Zorzoli Laura; Zotti Francesca; Zuin Lucia), sicché si è proceduto a effettuare la disposta notifica per pubblici proclami.

In ragione di ciò, ove si ritenesse che analoghe esigenze si riproponessero anche con riferimento ai presenti motivi aggiunti, i ricorrenti formulano istanza ai sensi dell'art. 41, c. 4, CPA, al Presidente di codesta Ecc.ma Sezione, per la notificazione per pubblici proclami ai medesimi soggetti.

Non può non rilevarsi come, anche in ragione della pluralità (e gravosità) di iniziative processuali che i ricorrenti hanno già dovuto assumere nel corso del presente giudizio, un'ulteriore notifica per pubblici proclami che dovesse essere disposta con pubblicazione sulla GURI risulterebbe per gli stessi molto dispendiosa (la precedente notificazione in Gazzetta Ufficiale è costata euro 6.002,48: si v. doc. 48).

Circa le modalità della suddetta notifica, per evidenti ragioni di giustizia sostanziale e di non aggravamento della posizione dei ricorrenti, si insta dunque espressamente affinché la stessa possa essere espletata, come da prassi ormai invalsa

nella giurisdizione amministrativa, in via telematica e, precisamente, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione regionale resistente.

* * *

Per tutti questi motivi,

SI CHIEDE

che in accoglimento del presente ricorso, codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia così provvedere:

- in via preliminare, disporre, ai sensi dell'art. 41, c. 4, CPA, la notificazione dei presenti motivi aggiunti per pubblici proclami, mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione intimata, qualora codesto Ecc.mo Tribunale, ritenesse necessario, in base all'art. 49, CPA, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati nella precedente ordinanza n. 382/2017;
- nel merito: dichiarare illegittimo e quindi annullare il provvedimento impugnato, nonché ogni altro atto a questi comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

Si producono i documenti richiamati nel presente atto.

Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è pari a euro 650.

Torino-Cagliari, 20 dicembre 2019

(Prof. Avv. Massimo Occhiena)

(Avv. Fabio Cannizzaro)

(Avv. Giuseppe La Rosa)

(Avv. Carlo Tack)